



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Ambito di applicazione- variazioni

- 1.1 Questi termini e condizioni sono applicabili a tutti gli ordini di acquisto di seguito emessi dall'ING. BERTELOTTI & C. S.a.s. e sono accettati dal fornitore che dovrà fornire i prodotti e/o servizi all'ING. BERTELOTTI & C. S.a.s.
- 1.2 L'invio di una conferma d'ordine da parte del fornitore o l'inizio dell'esecuzione dei lavori o la consegna dei prodotti/servizi ordinati costituisce regolare accettazione dell'ordine e delle presenti condizioni ed un obbligo del fornitore a non applicare eventuali propri termini e condizioni di vendita contenute nei vari documenti di vendita, comprese le conferme d'ordine. La mancata ricezione della conferma d'ordine da parte del fornitore entro 3 (tre) giorni dalla data di emissione dell'ordine, renderà tacitamente ed integralmente accettato l'ordine stesso e le seguenti condizioni.
- 1.3 Queste condizioni saranno cancellate e sostituite da ogni nuova versione o edizione delle condizioni generali di acquisto dell'ING. BERTELOTTI & C. S.a.s.
- 1.4 Aggiunte, variazioni o esclusioni alle presenti condizioni non avranno nessuna efficacia, né validità, se non espressamente autorizzate per iscritto da persona autorizzata dell'ING. BERTELOTTI & C. S.a.s.

2. Procedure di qualità- campionature

- 2.1 Il fornitore deve garantire la qualità, l'esecuzione dei controlli necessari, dei test e delle procedure di ispezione per mantenere costantemente nel tempo la conformità ai suoi obblighi derivanti dall'ordine, dalle presenti condizioni e dal prodotto/servizio fornito e, se richiesto dall'ING. BERTELOTTI & C. S.a.s., il fornitore dovrà fornire alla stessa tutti i dettagli relativi ai controlli eseguiti o agli eventuali cambiamenti nell'esecuzione dei controlli.
- 2.2 Ogni materiale per utilizzo strutturale deve essere corredato da apposito certificato secondo EN 10204 paragrafo 3.1. Tale documentazione deve essere allegata al DDT. Non saranno accettati addebiti per la gestione di tali certificati.
- 2.3 Se al fornitore sono state richieste delle campionature da sottoporre alla approvazione dell'ING. BERTELOTTI & C. S.a.s. prima della effettiva fornitura del prodotto/ servizio in ordine, il fornitore non può continuare con la produzione del prodotto/servizio ordinate fino a che l'ING. BERTELOTTI & C. S.a.s. non abbia approvato per iscritto, da persona autorizzata, la campionatura fornita.
- 2.4 Comunque sia, nessuna ispezione, test o approvazione dei campioni da parte dell'ING. BERTELOTTI & C. S.a.s. sarà valida come accettazione da parte della stessa della conformità del prodotto/ servizio all'ordine, alle presenti condizioni o a qualsiasi specifica fornita o accordata dall'ING. BERTELOTTI & C. S.a.s. e il fornitore rimarrà l'unico responsabile della fornitura del prodotto/servizio fornito.
- 2.5 Il Fornitore accetta di poter, in qualunque momento e previo preavviso, essere oggetto di ispezioni da parte di personale interno e/o esterno dell'Acquirente e/o del Cliente e/o del Rappresentante dallo stesso delegato e/o delle Autorità competenti per tutto quanto concerne la fornitura oggetto dell'Ordine, ivi compreso l'accertamento dell'idoneità del sistema di controllo, della lavorazione, del collaudo, della documentazione e relativa registrazione.
- 2.6 Le persone indicate dall'Acquirente hanno il diritto, in ogni momento e previo preavviso, di accedere presso le strutture del Fornitore o dei subappaltatori del Fornitore (se esistenti) al fine di controllare la corretta esecuzione e l'avanzamento dei lavori oggetto dell'Ordine. Tale diritto di ispezione può essere esercitato durante l'esecuzione dell'Ordine e al termine dello stesso, qualora il Fornitore ometta di prestare le attività oggetto della Fornitura nei termini concordati, o in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, fatto salvo il risarcimento dei danni.

3. Imballaggio-documentazione-informazione

- 3.1 Il fornitore deve assicurare che tutti i prodotti siano correttamente imballati e messi al sicuro per evitare che possano arrivare a destinazione danneggiati.
- 3.2 Tutti i prodotti devono essere accompagnati dal documento di trasporto riportante, tra gli altri dettagli, il numero di riferimento della spedizione (DDT), i codici e le descrizioni dei prodotti forniti, le quantità di consegna ed il riferimento al numero d'ordine dell'ING. BERTELOTTI & C. S.a.s. ed identificare chiaramente i prodotti facendo riferimento al codice di ogni parte. Inoltre, il fornitore deve includere in tutte le fatture tutti i dettagli come sopra indicati per il documento di trasporto



4. Trasporto e consegna

- 4.1 Se non altrimenti concordato per iscritto tra l'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. e il fornitore, i prodotti devono essere consegnati, con trasporto a carico del fornitore, al punto di consegna specificato dall'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. nell'ordine; nel caso non sia specificato un punto di consegna particolare, la consegna dovrà essere effettuata presso la sede operativa dell'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s.
- 4.2 La data di consegna dei prodotti deve essere specificata nell'ordine o, se tale data non è specificata, la consegna deve essere fatta entro 28 (ventotto) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.
- 4.3 Se i prodotti sono consegnati in quantità superiori a quanto richiesto dall'ordine, l'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. non pagherà le quantità eccedenti e tali prodotti in eccesso saranno e resteranno presso l'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. a rischio e responsabilità del fornitore fino al loro reso, con costi di trasporto e rischio a carico del fornitore stesso.
- 4.4 I termini indicati per le consegne sono tassativi, nonché essenziali per il perfezionamento dell'ordine. Sono perciò da escludere, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle consegne concordate. I materiali consegnati in anticipo, rispetto alla data prevista, senza che vi sia stata una specifica richiesta da parte della committente, potranno essere rifiutati.
- 4.5 In caso di ritardata consegna, l'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. potrà applicare al fornitore una penale del 3% del valore della fornitura in ritardo, per ogni settimana di ritardo successiva al periodo di franchigia di una settimana, fino al raggiungimento del 10% del valore totale dell'Ordine. In ogni caso l'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. potrà risolvere parzialmente o totalmente l'Ordine in conformità a quanto previsto dalla clausola 12, o in alternativa, acquistare da terzi la fornitura in ritardo. Resta inteso e pattuito che l'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. avrà il diritto di trattenere le somme ad essa dovute a titolo di penale compensandole con i pagamenti dovuti al fornitore.

5. Controlli in ingresso

- 5.1 La proprietà della fornitura passerà in capo a l'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. al momento della consegna. L'avvenuta consegna non costituisce accettazione della fornitura.
- 5.2 L'accettazione della fornitura verrà effettuata dall'addetto al Magazzino o da un addetto della qualità dell'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s., il quale avrà diritto di rifiutarla qualora non sia conforme ai requisiti dell'Ordine, o non adatta allo scopo o nel caso in cui la fornitura presenti vizi o difetti. La fornitura rifiutata sarà respinta a rischio e spese del Fornitore.
- 5.3 Qualsiasi non conformità o difetto della Fornitura sarà notificata per iscritto al fornitore al termine del procedimento per l'accettazione, oppure durante la lavorazione e/o montaggio della fornitura medesima o durante il collaudo complessivo della commessa a cui fa riferimento, entro 30 giorni dalla scoperta, anche in caso in cui la fornitura fosse già stata pagata.
- 5.4 Il fornitore prende atto ed accetta che la fornitura non accettata sarà considerata come mai consegnata ed in tal caso troverà applicabile la clausola 5.1 e 12

6. Modifiche ai prodotti o servizi

- 6.1 Il fornitore non può implementare nessun cambiamento alle specifiche del prodotto o al modo di fornire i servizi o procedere con qualsiasi miglioramento ai prodotti o ai processi produttive senza una preventiva autorizzazione scritta dell'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s.

7. Prezzi e termini di pagamento

- 7.1 I prezzi concordati per i prodotti/servizi saranno specificati sull'ordine e, se non altrimenti concordato per iscritto con l'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s., saranno esclusi di IVA ma comprensivi di qualsiasi altro costo.
- 7.2 I prezzi concordati sono fissi e non potranno essere soggetti ad aumenti da parte del fornitore senza un preventivo consenso scritto dell'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s.
- 7.3 L'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. si riserva il diritto di sospendere il pagamento se il fornitore emette una fattura verso la stessa per un importo superiore a quello stabilito nell'ordine.



8. Garanzia

8.1 Il fornitore garantisce:

- 8.1.1 che tutti i prodotti/servizi forniti all'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. sono qualitativamente conformi ai requisiti specificati nell'ordine, sono conformi ad eventuali disegni, descrizioni e specifiche fornite, sono conformi con ogni specifica di performance stabilita, sono conformi alle normative applicabili vigenti ed ai requisiti cogenti del prodotto/servizio stesso; inoltre garantisce che sono privi di difetti, occulti e non occulti, inclusi, ma non limitati a quelli di seguito elencati, difetti di progettazione, materiali, lavorazioni e difetti risultanti da mediocri prestazioni funzionali dei prodotti stessi.
- 8.1.2 il rispetto tutte le leggi ed i regolamenti applicabili relative alla realizzazione, agli imballi e all'imballaggio, e alla consegna dei prodotti, inclusi, ma non limitati a quelli di seguito elencati, tutte le leggi sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell'ambiente applicabili.
- 8.1.3 Se non altrimenti concordato per iscritto tra l'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. ed il fornitore, la durata del periodo di garanzia è di 2 (due) anni.
- 8.1.4 Questa garanzia sarà applicata egualmente a ogni sostituzione, riparazione o prodotti di rimedio e/o servizio fornito dal fornitore con il consenso dell'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s..

9. Indennizzi

- 9.1 Il fornitore indennizzerà l'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. contro tutti i danni diretti ed indiretti (che includono, senza alcuna limitazione, perdite di profitto, perdite di business, perdite di reputazione e simili perdite), perdite, danni, costi e spese contratte o subite o pagate dalla ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. come risultato di :
- 9.1.1 un fallimento da parte del fornitore nell'applicare i suoi obblighi di garanzia come definiti nei precedenti articoli;
- 9.1.2 qualsiasi reclamo fatto contro l'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. per qualsiasi responsabilità, perdite, danni, lesioni, costi o spese, formulato dai dipendenti o dai suoi clienti o da terze parti a causa dei prodotti/servizi forniti dal fornitore come conseguenza di danni diretti o indiretti o prestazioni negligenti o disguidi o ritardi nell'espletare gli obblighi contrattuali da parte del fornitore in riferimento all'ordine o alle presenti condizioni (per esempio ogni reclamo contro l'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. in riferimento a campagne di richiamo a causa di prodotti difettosi o la sostituzione dei prodotti difettosi o le conseguenze generate su cose e persone dai prodotti difettosi).

10. Forza maggiore

- 10.1 Le parti non saranno considerate responsabili per qualsiasi violazione ai termini e condizioni dell'ordine quando tali violazioni dipendano da eventi di forza maggiore. Forza maggiore significa ogni evento fuori dal controllo della parte colpita, che non può essere anticipata o prevista e che avviene dopo la stipula del contratto (acquisizione dell'ordine) ed i cui effetti sono inoppugnabili ed imprevedibili.
- 10.2 Un evento di forza maggiore rende temporaneamente o permanentemente impossibile compiere tutto o parte degli obblighi contrattuali. La forza maggiore non riguarda quegli eventi che rendono solo più difficile e costoso l'adempire agli obblighi contrattuali.
- 10.3 In particolare, scioperi, serrate, o qualsiasi altro simile problema di lavoro, incapacità finanziaria o tecnica o industriale, o ogni altro impedimento che causi un pregiudizio tra le parti, problema di forniture di fornitori e subfornitori non saranno considerate eventi di forza maggiore.

11. Limitazione di responsabilità

- 11.1 La ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. non dovrà, per nessun motivo, essere responsabile per danni indiretti di qualsiasi natura come, ma non solo, le perdite di profitto, perdite di risparmi, perdite di ricavi o clienti.

12. Risoluzione del contratto

- 12.1 L'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. avrà in ogni momento e per qualsiasi motivo il diritto di risolvere il contratto con il fornitore, totalmente o parzialmente, dando al fornitore preavviso scritto di 30 (trenta) giorni dopo di che ogni lavoro in ordine dovrà essere interrotto e l'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. pagherà al fornitore una giusta e ragionevole compensazione per il lavoro in corso al momento della risoluzione ma tale compensazione non includerà le perdite relative ad utili attesi o qualsiasi perdita conseguente.



- 12.2 Senza pregiudizio per i propri diritti, l'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. avrà in qualsiasi momento diritto, dandone preavviso scritto al fornitore, di risolvere il contratto con il fornitore immediatamente se:
- 12.2.1 il fornitore viene meno ai propri obblighi relativamente all'ordine o a queste condizioni e non ha posto rimedio alla violazione nei 15 (quindici) giorni successivi alla domanda formale da parte dell'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. di rimediare alla violazione
- 12.2.2 il fornitore è soggetto a liquidazione, bancarotta o ad altri simili procedimenti aventi i medesimi effetti.
- 12.3 La risoluzione del contratto con il fornitore non avrà ripercussioni sui diritti o gli obblighi dell'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. maturati, né impatterà su quanto previsto dall'ordine o da queste condizioni, ed è espressamente o implicitamente inteso che alcune clausole restino ancora in forza anche dopo tale risoluzione, come le garanzie e le responsabilità.

13. Riservatezza e informativa sul trattamento dei dati personali

Le Parti s'impegnano a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni confidenziali (quali, in via meramente esemplificativa e non limitativa, disegni, prospetti, documentazione, formule e corrispondenza, incluso l'Ordine di Acquisto) di carattere tecnico e/o commerciale di cui possano entrare a conoscenza durante l'esecuzione di ciascun rapporto di Fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni.

In particolare, il Fornitore s'impegna, direttamente o indirettamente, attraverso propri dipendenti e/o collaboratori od eventuali terzi di cui dovesse avvalersi, in tale caso previa autorizzazione dell'Acquirente, ove occorra anche ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1381 c.c., per tutta la durata del relativo rapporto di Fornitura ed anche successivamente alla sua cessazione (a qualsiasi causa sia essa dovuta), per un periodo di 15 (quindici) anni: (i) a non diffondere, comunicare o comunque divulgare le informazioni di cui l'Acquirente lo metta al corrente, salva autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente ed (ii) ad utilizzare tali informazioni esclusivamente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l'esatta esecuzione del contratto di fornitura.

La riscontrata violazione di tale impegno consentirà all'Acquirente di inibire, con effetto immediato, l'accesso alle proprie sedi del personale del Fornitore, con facoltà dell'Acquirente di risolvere l'Ordine, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni da ciò eventualmente derivanti.

Il Fornitore riconosce, in ogni caso, la piena proprietà intellettuale dell'Acquirente in relazione alle informazioni tecniche e/o commerciali e a tutta la documentazione che l'Acquirente gli abbia trasmesso o gli trasmetta ai fini dell'esecuzione di ciascun Ordine di Fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni. La Fornitura, infatti, non vale a far sorgere in capo al Fornitore alcun diritto di proprietà intellettuale, né alcuna licenza al relativo utilizzo, sulle suddette informazioni/documentazione, se non nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione della Fornitura.

Alla luce di quanto sopra, il Fornitore s'impegna, in seguito alla cessazione del suddetto rapporto (a qualsiasi causa sia essa dovuta) (i) a restituire immediatamente la suddetta documentazione tecnica ed (ii) a non rivelare a terzi tali informazioni, finché queste ultime non divengano di dominio pubblico per cause non attribuibili al Fornitore.

Il Fornitore risponderà comunque degli eventuali danni che possano derivare all'Acquirente per effetto del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra.

L'Acquirente si riserva la facoltà di far sottoscrivere al Fornitore un apposito impegno alla riservatezza nel quale siano più specificamente dettagliati gli obblighi di cui sopra.

E' fatto altresì espresso divieto al Fornitore di utilizzare apparecchi che consentono di filmare, fotografare e/o effettuare registrazioni nei siti, cantieri, sedi o altri luoghi svolga connessi con la Fornitura.

In caso di mancato adempimento, anche parziale, da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal presente Articolo, l'Ordine si intenderà risolto di diritto ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1456 c.c. conformemente alle previsioni del precedente Articolo 20.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente verranno trattati, in qualità di Titolari autonomi, esclusivamente per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dall'Ordine nonché per gli adempimenti previsti dalla legge e dalle normative, anche secondarie, applicabili all'Ordine. Il trattamento sarà eseguito con sistema informatico e manuale, nel rispetto della riservatezza, e non verrà comunicato ad altri soggetti; i dati non saranno oggetto di diffusione salvo le eccezioni previste dalla legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio perché l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'oggettiva impossibilità di dare esecuzione all'Ordine. In ogni momento le Parti potranno esercitare i loro diritti, fra i quali figura il diritto all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione ed alla cancellazione dei dati stessi, nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione dell'Ordine il valore di attestazione di assenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali.



14. Risoluzione delle dispute- leggi applicabili- giurisdizione

- 14.1 Entrambe le parti sono d'accordo ad impegnarsi al massimo per trovare una ragionevole risoluzione commerciale per ogni reclamo o disputa derivante dal proprio rapporto commerciale entro 14 (quattordici) giorni dalla notifica di tale reclamo o disputa.
- 14.2 Se una disputa non può altrimenti essere risolta, i rappresentanti legali di entrambe le parti, con autorità per risolvere la disputa, si incontreranno in un luogo e ora concordati, stabilito entro un ragionevole periodo di tempo (non accedente i 7 (sette) giorni dalla scadenza degli iniziali 14 giorni) dopo che almeno una delle parti ne abbia fatto richiesta, per provare a risolvere la disputa o accordarsi in merito al modo per risolvere equamente e economicamente la disputa.
- 14.3 Le presenti condizioni saranno regolate secondo il diritto italiano e saranno soggette alla competenza esclusiva del Foro di Torino. Non vengono tuttavia applicate le norme italiane in materia di conflitto di leggi.

Alle condizioni di cui sopra, quando evidenziato nell'ordine emesso e trasmesso dall'ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s. che l'oggetto della fornitura è destinato al settore AEROSPAZIALE E/O DIFESA, si aggiungono le seguenti condizioni:

15. DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

I termini inclusi nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato di seguito descritto:

- a) "**Acquirente**" o: ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s.
- b) "**Certificato di End User**", "**Dichiarazione di End User**", "**Licenza di Esportazione**": rispettivamente i certificati, le dichiarazioni e le licenze/autorizzazioni richiesti dalle Norme di Esportazione/Importazione.
- c) "**Cliente**": il cliente finale di ING. BERTOLOTTI & C. S.a.s.
- d) "**Non conformità**": qualsiasi non conformità rispetto alla Fornitura oggetto dell'Ordine o alla documentazione Correlata; dichiarata dal Fornitore o riscontrata dall'Acquirente.
- e) "**Documentazione Correlata**": I documenti tecnici e/o programmatici le Specifiche Tecniche, disegni, Know How, od ogni altro documento dell'Acquirente (o accettato per iscritto dall'Acquirente) con cui sia descritto e/o illustrato lo scopo di Fornitura.
- f) "**Fornitore**": il soggetto titolare delle forniture regolata da Ordine.
- g) "**Fornitura**": il complesso dei Materiali e/o dei Servizi oggetto dell'Ordine.
- h) "**Giorno/Giorni**": si intendono giorno/giorni solari.
- i) "**Materiali**": i beni oggetto della fornitura di cui all'Ordine.
- j) "**Norme di Importazione ed Esportazione**": tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'esportazione, il transito o l'importazione delle Forniture, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Export Administration Regulations (EAR"), l'International Traffic in Arms Regulations ("ITAR"), il regolamento CE 428/2009 e la Legge 9 luglio 1990, n. 185.
- k) "**Servizi**": ogni servizio, prestazione, erogazione o lavoro oggetto dell'Ordine.
- l) "**Strumentazione**": tutti gli strumenti, attrezzature o prodotti, campioni identificati nell'Ordine o nei Documenti Tecnici e/o Programmatici, messa a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine.
- m) "**Ordine**": l'ordine di acquisto emesso dall'Acquirente al Fornitore, comprensivo di Condizioni Generali, dei Documenti Tecnici e/o Programmatici e di ogni altro documento contenente l'indicazione di ciò che l'Acquirente intende richiedere al Fornitore (es. Richiesta d'offerta).
- n) "**Proprietà intellettuale**": tutti i diritti di proprietà industriale o intellettuale dell'Acquirente su opere dell'ingegno, invenzioni industriali, know how, software, informazioni proprietarie senza limitazione alcuna, inclusi a titolo esemplificativo: disegni, calibri, stampi, modelli e specifiche realizzate dall'Acquirente o da terzi da questi incaricati, campioni.
- o) "**Parte**" o "**Parti**": singolarmente il Fornitore o l'Acquirente, e congiuntamente entrambi.
- p) "**Parti Contraffatte**": materiale, parte, assieme, sotto assieme, prodotto, componente e/o qualsiasi altro elemento della Fornitura contraffatto o per il quale vi sia anche solo il sospetto di contraffazione.



16. ASSICURAZIONE

Ove applicabile Il Fornitore si impegna a stipulare, a proprie spese, con una Compagnia Assicurativa di primario livello, una polizza contro i rischi di perdita o danno alle merci e/o alle attrezzature dell'Acquirente e per danni alle persone (inclusa la morte) causati da negligenza e/o imperizia, propria o dei propri dipendenti, subappaltatori o agenti.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere con una Compagnia Assicurativa di primario livello una idonea polizza contro il rischio da prodotto difettoso.

Su esplicita richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si impegna altresì a fornire evidenza di tali coperture assicurative, in conformità con quanto disposto dal presente Articolo.

17. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale e industriale ("IPR") relativi alle Forniture e/o ai servizi indicati nell'Ordine e nei suoi allegati, che derivano dall'adempimento dell'Ordine stesso sono di titolarità esclusiva dell'Acquirente, salvo i casi in cui diversamente specificato in forma scritta tra l'Acquirente ed il Fornitore. Gli IPR possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti su invenzioni, marchi, brevetti, progetti, software, know-how. Il Fornitore garantisce che la Fornitura non viola alcun IPR di titolarità di soggetti terzi, ivi inclusi marchi o brevetti.

Il Fornitore è responsabile e si impegna a manlevare l'Acquirente da ogni perdita, danno, responsabilità, azione, reclamo, costo e spesa (inclusi i costi e le spese legali) sofferti dall'Acquirente in conseguenza della violazione o presunta violazione degli IPR di titolarità di soggetti terzi.

Salvo i casi in cui venga diversamente specificato in forma scritta tra l'Acquirente ed il Fornitore, quest'ultimo accetta che il compenso riconosciuto per l'attribuzione dei suddetti IPR all'Acquirente è da intendersi incluso nel prezzo della Fornitura. Il Fornitore si impegna, a proprie spese, a porre in essere tutte le azioni (inclusa la sottoscrizione di documenti) che l'Acquirente ritenga necessarie per l'ottenimento dei diritti summenzionati.

A titolo di chiarimento, ogni progetto, specifica, disegno, informazione e documento tecnico trasmesso al Fornitore rimane di esclusiva proprietà dell'Acquirente (o di altro proprietario) e deve essere utilizzato dal Fornitore esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore s'impegna, inoltre, a non agire in concorrenza con l'Acquirente nei confronti di clienti nell'ambito della Fornitura.

Il Fornitore sarà responsabile e dovrà manlevare e tenere indenne l'Acquirente da tutti i danni, perdite, responsabilità, azioni, reclami, costi e spese (inclusi i costi legali e le relative spese) che l'Acquirente dovesse sopportare per effetto della violazione o presunta violazione di IPR di terze parti da parte del Fornitore.

18. QUALITÀ, ACCESSI, ISPEZIONI, CONTROLLI E TEST

Gli articoli e i prodotti oggetto della Fornitura devono essere della migliore qualità, materiale e fabbricazione, privi di difetti e conformi a quanto previsto dall'Ordine e dai suoi allegati.

Il Fornitore, nell'esecuzione della Fornitura, dovrà costituire e mantenere attivo un Sistema di Controllo della Qualità, conforme ai requisiti indicati dall'Ordine ovvero richiesto dalla natura della prestazione.

Tale Sistema dovrà riguardare tutte le attività direttamente e indirettamente connesse all'esecuzione della Fornitura, anche nel caso in cui la stessa sia svolta presso eventuali subfornitori, di cui il Fornitore rimane in ogni caso responsabile.

Il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni in materia di Qualità eventualmente previste nello Statement of Work allegato all'Ordine.

Il Fornitore dovrà rilasciare la Nota di Spedizione e il Certificato di Conformità (CQC) che attesti la Fornitura. In caso di CQC eventualmente rilasciati dal distributore, quest'ultimo dovrà fornire all'Acquirente l'autorizzazione del costruttore al rilascio di tali certificati.

Il Fornitore dovrà provvedere alla piena tracciabilità dei materiali/parti della Fornitura dal momento della loro ricezione fino a quello della consegna. I materiali grezzi dovranno essere corredati della documentazione di analisi chimico-fisiche.

L'Acquirente si riserva il diritto di effettuare uno specifico controllo sul Fornitore e/o sui suoi subfornitori al fine di richiedere eventuali modifiche alla linea produzione, modifiche ai processi speciali e/o critici, impiego di nuovo personale, sospensione del sistema Qualità.

Il Fornitore dovrà emettere richiesta di deroga per tutte le non conformità riscontrate rispetto all'Ordine. Tale non conformità dovrà essere approvata per iscritto dall'Acquirente prima di proseguire la Fornitura.

Il Fornitore deve trasmettere i requisiti applicabili di cui al presente articolo a tutta la catena dei suoi subfornitori.



Nel caso di Fornitura per cui è previsto il Controllo Assicurazione Qualità Governativa, tutti i requisiti di cui all'Ordine di Acquisto ed ai suoi allegati saranno assoggettati a quest'ultima.

Il Fornitore accetta di poter, in qualunque momento e previo preavviso, essere oggetto di ispezioni da parte di personale interno e/o esterno dell'Acquirente e/o del Cliente e/o del Rappresentante dallo stesso delegato e/o delle Autorità competenti per tutto quanto concerne la fornitura oggetto dell'Ordine, ivi compreso l'accertamento dell'idoneità del sistema di controllo, della lavorazione, del collaudo, della documentazione e relativa registrazione.

Le persone indicate dall'Acquirente hanno il diritto, in ogni momento e previo preavviso, di accedere presso le strutture del Fornitore o dei subappaltatori del Fornitore (se esistenti) al fine di controllare la corretta esecuzione e l'avanzamento dei lavori oggetto dell'Ordine. Tale diritto di ispezione può essere esercitato durante l'esecuzione dell'Ordine e al termine dello stesso, qualora il Fornitore ometta di prestare le attività oggetto della Fornitura nei termini concordati, o in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Qualora, nel corso di tali ispezioni, dovessero emergere delle non conformità rispetto a quanto prescritto, essi hanno la facoltà di chiedere al Fornitore di adeguare la Fornitura alle Condizioni concordate.

In alternativa potrà essere richiesto al fornitore l'introduzione di controlli aggiuntivi sui materiali trovati difettosi per le successive forniture con carattere temporaneo fino alla dimostrata eliminazione del problema.

Nell'ambito dei processi predisposti dall'Acquirente per il miglioramento continuo della qualità delle forniture, l'Acquirente si riserva la facoltà di procedere al controllo periodico e sistematico delle forniture stesse con l'ausilio di specifici indicatori. In particolare, qualora vi siano reiterate non conformità, il Fornitore potrà essere soggetto a controlli aggiuntivi e di carattere straordinario.

19. PARTI CONTRAFFATTE

Il Fornitore garantisce che la Fornitura è priva di Parti Contraffatte. Il Fornitore deve acquistare le parti direttamente dai costruttori originali dei componenti (ORIGINAL COMPONENT MANUFACTURERS, OCMs), da distributori autorizzati (i.e. franchising) o da costruttori after market autorizzati (i.e. franchising). L'acquisto, l'uso o la fornitura di componenti o parti di provenienza da fonti diverse da quelle su indicate dovrà essere formalmente approvato dall'Acquirente. A supporto della richiesta, il Fornitore deve porre in essere tutte le azioni atte a garantire l'autenticità di tali componenti e/o parti e darne evidenza all'Acquirente. Eventuali Parti Contraffatte, verranno trattenute dall'Acquirente. Il Fornitore dovrà prontamente sostituire tali Parti Contraffatte con altrettante parti o equivalenti che siano accettabili dall'Acquirente e sarà responsabile di tutti i costi derivanti dall'aver trattenuto le Parti Contraffatte, della rimozione e sostituzione delle stesse.

L'Acquirente si riserva il diritto di notificare e rendere disponibili le Parti Contraffatte alle autorità competenti per le indagini del caso, nonché di sospendere i pagamenti in attesa dei risultati della suddetta indagine. In caso di Fornitura diretta o indiretta di componenti e/o parti la cui origine non possa essere certificata tramite Certificate of Conformity-OCMs, il Fornitore dovrà richiedere una deroga per tutte le non conformità. Tale richiesta di deroga dovrà essere approvata per iscritto dall'Acquirente. Il Fornitore si impegna a che i requisiti di cui al presente articolo siano rispettati da tutta la catena dei suoi subfornitori, di cui rimane in ogni caso unico responsabile. Nel caso in cui un subfornitore non dovesse essere conforme a quanto previsto dal presente articolo, il Fornitore dovrà darne comunque tempestiva informazione all'Acquirente.

20. OBSOLESCENZA

Il Fornitore dichiara espressamente che la Fornitura non è soggetta ad obsolescenza a fronte di preventiva analisi effettuata prima dell'emissione dell'Ordine da parte dell'Acquirente.

Per tutta la durata dell'Ordine il Fornitore è responsabile della verifica, gestione e risoluzione delle problematiche relative all'obsolescenza. Il Fornitore si impegna ad indicare all'Acquirente le parti e/o sistemi soggetti ad obsolescenza, proponendo soluzioni atte a rimediare e/o gestire detta obsolescenza, salvo diverso accordo tra le Parti.

21. CONFLICT MINERALS

L'Acquirente riconosce e promuove le norme in materia di "Conflict Minerals", con particolare riferimento a quanto stabilito nel "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (2010)", adottato dal Governo degli Stati Uniti d'America. A tal fine, il Fornitore s'impegna a comunicare all'Acquirente stesso che quanto fornito direttamente o indirettamente è privo di minerali (tantalio, stagno, oro, tungsteno) che provengono da Paesi in conflitto (Conflict Region) con particolare riferimento ma non limitatamente alla Repubblica Democratica del Congo.



Il Fornitore garantisce altresì che i contratti e/o gli ordini d'acquisto assegnati ai propri eventuali subfornitori/subappaltatori per l'esecuzione dell'Ordine contengano il medesimo impegno a non utilizzare minerali provenienti da Paesi in conflitto.

22. NORMATIVA EX D.LGS 231/01 - CODICE ETICO E ANTICORRUZIONE

Le attività oggetto dell'Ordine saranno svolte dal Fornitore nel pieno rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dallo stesso ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 che il Fornitore dichiara fin da ora di rendere disponibili nel caso che l'Acquirente ne chieda copia di ben conoscere e accettare. Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel Modello 231 costituirà grave inadempimento e darà facoltà all'Acquirente di risolvere automaticamente l'Ordine mediante invio di lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l'inosservanza. Nell'eventualità di notizie, anche di stampa, da cui possa desumersi tale inosservanza, in attesa dei relativi accertamenti, l'Acquirente avrà facoltà di sospendere l'esecuzione dell'Ordine mediante invio di lettera raccomandata contenente l'indicazione delle notizie circa le circostanze da cui si desumerebbe ragionevolmente l'inosservanza.

L'esercizio del diritto di risolvere o sospendere l'esecuzione dell'Ordine avverrà a danno del Fornitore, con l'addebito di tutti i maggiori costi derivanti o conseguenti, fatto comunque salvo il diritto dell'Acquirente di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione/inosservanza di cui sopra, nonché il diritto di essere manlevata e tenuta indenne in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tale inosservanza o ad essa comunque conseguente.

23.⁽¹⁾ IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Il Fornitore si impegna, a rispettare, qualora ne ricorra il caso, la normativa vigente in materia di Importazione ed Esportazione e dichiara e garantisce di avere posto in essere tutte le misure necessarie al rispetto di tali norme.

Il Fornitore si impegna a supportare l'Acquirente nell'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di Importazione ed Esportazione, fornendogli tutte le informazioni a tal fine necessarie e/o opportune.

In particolare, il Fornitore si impegna ad informare l'Acquirente di qualsiasi restrizione all'Importazione ed Esportazione che sia imposta dalle competenti autorità di controllo, sia nazionali che estere e sarà responsabile di ottenere per tempo tutte le necessarie licenze ed autorizzazioni presso le competenti autorità italiane ed estere. Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire tutti i Certificati/Dichiarazioni di End User e/o Licenze di Importazione ed Esportazione e tutte le informazioni relative al controllo del commercio inerenti la Fornitura e/o a parte di essa.

Inoltre, il Fornitore:

- a) si impegna a trasmettere, all'atto della consegna dei beni oggetto della Fornitura, una copia della Licenza di Importazione ed Esportazione o, qualora quest'ultima riporti informazioni riservate, ad indicare il numero di riferimento della stessa (incluse tutte le informazioni relative ad eventuali Proviso). I documenti summenzionati devono essere forniti per ogni parte/componente incluso nella Fornitura che abbia restrizioni all'Importazione ed Esportazione. Inoltre, qualsiasi informazione o documento contrassegnato come "Technical Data" soggetto a restrizioni all'Importazione ed Esportazione (es. ITAR) deve essere chiaramente indicato dal Fornitore al fine di consentire all'Acquirente la corretta gestione dello stesso in linea con quanto richiesto dalle Norme di Importazione ed Esportazione;
- b) è responsabile della compilazione dei moduli predefiniti da sottoporre all'autorità di controllo delle importazioni ed esportazioni competente, in piena conformità con i dati forniti dall'Acquirente. Il Fornitore si impegna, altresì, ad informare immediatamente l'Acquirente circa eventuali informazioni errate o insufficienti che l'Acquirente possa avergli trasmesso ai fini della compilazione dei moduli per l'ottenimento della Licenza di Importazione ed Esportazione, prima di sottoporre le stesse alle Autorità competenti;
- c) si impegna a supportare l'Acquirente nell'adempimento degli obblighi definiti dalle Norme di Importazione ed Esportazione soprattutto con riferimento alla presentazione delle autorizzazioni necessarie per il riasferimento/riesportazione di quanto oggetto della Fornitura, attraverso una pronta attuazione delle procedure di riasferimento/riesportazione di fronte alle Autorità competenti.
Le imposte governative di riasferimento/riesportazione (se applicabili) sono a carico dell'Acquirente;
- d) si impegna ad informare prontamente l'Acquirente in relazione ad eventuali Proviso e/o altre restrizioni contenute all'interno della Licenza di Importazione ed Esportazione.

In caso di mancato adempimento, anche parziale, da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal presente Articolo, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere l'Ordine ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 12.



Il Fornitore s'impegna a trasferire le disposizioni del presente articolo anche ai propri eventuali subfornitori.

(1) Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue modifiche e integrazioni, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

24. LEGISLAZIONE AMBIENTALE

Nell'esecuzione dell'Ordine, dei suoi allegati e di tutte le attività ad esso relative, il Fornitore si impegna a conformarsi a quanto previsto dalla normativa ambientale applicabile con particolare riferimento ma non limitatamente alla Legge 3 Agosto 2007 n. 123, al D.lgs 152/2006, al D.Lgs. 231/2001 e al Regolamento della Comunità Europea 1907/2006 ed ogni altra legge internazionale in materia di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances ("REACH"), alla Legge del 27 marzo 1992 n. 257, al Decreto Ministeriale 06 settembre 1994 e successive modifiche e integrazioni relativamente alla cessazione dell'impiego dell'amianto o alla mappatura dei manufatti contenenti amianto, nei limiti di quanto applicabili al presente Ordine.

Il Fornitore dichiara, altresì, che ogni sostanza chimica contenuta nei materiali forniti o usati ai sensi dell'Ordine risulta presente nell'inventario delle sostanze registrate ai sensi del regolamento REACH e/o nell'Inventario CE delle sostanze chimiche (elenchi EINECS, ELINCS e NLP), nella lista delle sostanze chimiche redatta e pubblicata dall'Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Commerciali Esistenti (EINECS) e successive modificazioni e/o integrazioni.

Nel caso di utilizzo e/o spostamento di sostanze pericolose, Il Fornitore s'impegna a rispettare tutte le policy e le procedure interne adottate dall'Acquirente in materia di salute, ambiente e sicurezza.

Infine Il Fornitore si impegna a ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché alle relative procedure di smaltimento delle stesse, in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 ("Attuazione delle direttive 2002/95/CE (RoHS), 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti").

Eventuali danni e/o inquinamenti ambientali provocati dal Fornitore saranno a carico dello stesso.

Il Fornitore, su richiesta dell'Acquirente, si impegna a fornire tutte le evidenze atte a dimostrare l'adempimento di quanto sopra descritto.

25. SALUTE E SICUREZZA

Il Fornitore, i dipendenti e subappaltatori dello stesso si impegnano a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti in materia di ambiente, salute e sicurezza del personale impiegato, nell'esecuzione dell'Ordine. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a dare evidenza della propria conformità a tali leggi e regolamenti.

Il Fornitore si impegna in particolare a:

- a) cooperare con l'Acquirente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi del lavoro anche attraverso sopralluoghi congiunti sui luoghi oggetto delle attività e/o dei servizi, ed a collaborare con l'Acquirente all'elaborazione ed attuazione di quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, ove applicabile;
- b) a fornire il documento attestante la corretta valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione in riferimento alle attività e/o servizi previsti nell'Ordine;
- c) a fornire DURC e CCIAA validi ed aggiornati secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Qualora risulti che il Fornitore non abbia adempiuto a quanto previsto dalle normative nazionali, l'Acquirente ha il diritto di richiedere immediatamente la sospensione della Fornitura tramite comunicazione scritta da inoltrare al Fornitore ed, in ogni caso, di risolvere l'Ordine ai sensi dell'Articolo 12.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le policy e le procedure interne adottate dall'Acquirente in materia di salute, ambiente e sicurezza.

Con riguardo ai beni che, secondo legge, devono riportare il marchio "CE", il Fornitore, salvo non sia diversamente disposto, dovrà produrre una dichiarazione di conformità e/o certificazione materiale e test che dovrà accompagnare la consegna degli stessi.

In aggiunta, l'Acquirente potrà, a sua discrezione, in qualsiasi momento, ottenere la disponibilità della documentazione tecnica del Fornitore relative a detti beni.



26. OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA SALARIALE, PREVIDENZIALE E RETRIBUTIVA

Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le norme in materia salariale, previdenziale e retributiva.

Il Fornitore, su richiesta dell'Acquirente, dovrà dimostrare di aver adempiuto nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di condizioni salariali, previdenziali e retributive, nonché di quelle regolanti il rapporto di lavoro subordinato.

Il Fornitore dovrà dimostrare di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, inclusa la Cassa Edile, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione delle attività e servizi previste nell'Ordine.

In particolare, il Fornitore, ove richiesto dall'Acquirente, dovrà inviare alla stessa tutta la documentazione attestante l'avvenuto rispetto della normativa sopra richiamata.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di conoscere e ottemperare a quanto stabilito con il D.Lgs 16 luglio 2012 n.109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

Il Fornitore si impegna a manlevare l'Acquirente da ogni e qualsiasi eventuale pretesa economica e/o responsabilità diretta o indiretta dal rapporto di lavoro intercorrente fra la lo stesso Fornitore ed il personale di quest'ultimo. E' altresì stabilito che, in caso di mancato adempimento, anche parziale, da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal presente Articolo, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere l'Ordine ai sensi dell'Articolo 1456 c.c.. conformemente alle previsioni dell'Articolo 12.

27. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il Fornitore non può cedere l'Ordine, in tutto o in parte, inclusi eventuali crediti da esso derivanti, subaffidare/subappaltare, in tutto o in parte, le attività di cui all'Ordine, senza il previo consenso scritto da parte dell'Acquirente.

L'Acquirente ha facoltà, in ogni momento, di cedere o trasferire i propri diritti e/o obblighi ai sensi dell'Ordine (anche per motivi di riorganizzazione aziendale, fusione, scissione, cessione di ramo d'azienda o procedimenti analoghi) senza il previo consenso del Fornitore, inoltrando a quest'ultimo una semplice comunicazione scritta.

In caso di mancato adempimento, anche parziale, da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal presente Articolo, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere l'Ordine ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. conformemente alle previsioni dell'Articolo 12 che precede.

28. BUSINESS CONTINUITY PLANNING

Ove applicabile, il Fornitore su richiesta dell'acquirente dovrà produrre un piano di "business continuity" al fine di poter garantire la continuità del proprio business (produzione) in caso di incidenti disastrosi. Qualora non presente un piano di "business continuity", il Fornitore dovrà adoperarsi per raggiungere un livello accettabile di "business continuity".